



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

4/1/2012

Alla c.a. Responsabile dei sistemi informativi

Oggetto

Internet point: non è più necessaria la licenza della Questura

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Nel Decreto Milleproroghe del 29 dicembre 2011 (in GU n. 302 del 29/12/2011) non c'è più traccia dell'emendamento che prevedeva la proroga di un ulteriore anno dell'obbligo di licenza del Questore a carico degli esercizi pubblici di telefonia e Internet. Il decreto dovrà essere convertito in legge dello Stato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione: se anche in fase di conversione non verrà introdotta la proroga in questione, allora non servirà definitivamente più la licenza della Questura per le attività di Internet point. Al momento, essendo vigente il decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contenente la proroga per gli Internet point, ed essendo scaduta per decorrenza dei termini, la proroga dell'anno scorso, chi volesse iniziare tale attività non deve preventivamente richiedere la licenza al Questore. Alla luce della nuova "liberalizzazione", facciamo il punto degli adempimenti necessari per fornire l'accesso a Internet da postazioni pubbliche.

Sintesi aggiornata all'1/1/2012 degli adempimenti necessari per fornire l'accesso a Internet da postazioni pubbliche, suddivisa tra Attività principale e Attività secondaria

1) Attività principale (Internet point, Phone center, ecc.)

Ministero delle Comunicazioni

Chiunque intenda intraprendere un'attività primaria, prevalente od esclusiva, di Phone center, Internet point, Servizio fax (in quest'ultimo caso sia in tecnologia VoIP che con linea telefonica tradizionale), deve presentare al Ministero delle comunicazioni il modulo Allegato 9 al Dlgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni).

L'allegato 9 va presentato dal titolare o dal legale rappresentante all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni e segnala al Ministero l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un Elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.

L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del medesimo Codice.

Questura – Licenza di Pubblica Sicurezza

Dal 01/01/2012 non è più necessaria.

Comune

Per quanto riguarda le condizioni per l'esercizio dell'attività, le disposizioni regionali generalmente prevedono l'applicazione delle stesse norme relative alle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, contenute nel D.Lgs. 114/98, per cui occorre:

- presentare una Segnalazione certificata di inizio attività al Comune;
- dichiarare di possedere i requisiti morali previsti all'art. 71 del D.lgs 59/2010,
- attenersi alle norme in materia di orari e pubblicità dei prezzi.

Registro Operatori della Comunicazione (ROC)

Le imprese titolari di Internet point (fornitori di servizi di comunicazioni elettronica) ai sensi del Codice delle Comunicazioni sono tenute all'iscrizione nel "Registro degli operatori di comunicazione" istituito dall'articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249.

La domanda di iscrizione al ROC deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'All. 9 all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni

INTERNET POINT ATTIVITA' PRINCIPALE	Ministero delle Comunicazioni	Questura	Comune	ROC
Con PC fissi o con segnale wi fi all'interno del locale	All. 9 in qualità di fornitore di servizi elettronici (Internet point)	NO	SI'	SI'
Area hot spot all'aperto	All. 9 in qualità di fornitore di servizi elettronici (Wireless Internet Service Provider- WISP) + All. "A" del DM 28/5/2003 (concessione di una frequenza dedicata)	NO	SI'	SI' in qualità di fornitore di servizi elettronici (wireless Internet Service Provider- WISP)

2) Attività secondaria

Ministero delle Comunicazioni

Nel caso di postazioni Internet con PC fisso, non è necessario presentare alcuna segnalazione al Ministero.

Nel caso in cui si voglia realizzare un'area hot spot in modalità wireless, si possono prospettare due casi:

- se il segnale rimane all'interno del locale (e ci si avvale di un Provider autorizzato per l'accesso alla rete del dispositivo hot spot): il titolare del locale non deve presentare nulla al Ministero
- se l'esercente vuole offrire un'area wireless anche all'esterno del locale, in cui il segnale si può propagare liberamente e interferire con altre frequenze: occorre presentare l'All.9 al Min.Comunicazioni in qualità di Wireless Internet Service Provider e richiedere una frequenza presentando l'All."A" ai sensi del DM 28/5/2003.

Questura – Licenza di Pubblica Sicurezza

Non è necessaria.

Comune

Occorre verificare quanto specificamente disposto dalle norme regionali e dai Regolamenti comunali

ROC

- nel caso di area hot spot all'interno del locale: no iscrizione;
- nel caso di area hot spot all'aperto: sì iscrizione.

INTERNET POINT ATTIVITA' SECONDARIA	Ministero delle Comunicazioni	Questura	Comune	ROC
Con PC fissi o con area hot spot all'interno del locale	NO	NO	(NO)Verificare quanto disposto dalle norme regionali e dai Regolamenti Comunali	NO
Area hot spot all'aperto	All. 9 in qualità di fornitore di servizi elettronici (Wireless Internet Service Provider- WISP) +All. "A" del DM 28/5/2003 (concessione di una frequenza dedicata)	NO	(NO)Verificare quanto disposto dalle norme regionali e dai Regolamenti Comunali	SI'in qualità di fornitore di servizi elettronici (Wireless Internet Service Provider- WISP)